



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

SERVIZIO ATTI ED AFFARI ISTITUZIONALI



Prot. 0031562
del 29.07.2026

All'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale"

S. DONA' DI PIAVE – PORTOGRUARO

Al Commissariato Polizia di Stato
Al Comando Compagnia Carabinieri
Al Comando di Stazione Carabinieri
Al Nucleo Operativo Radiomobile
Alla Guardia di Finanza – Compagnia di Portogruaro
Al Comando Polizia Stradale
Al Comando di Polizia Ferroviaria
Alla Stazione Carabinieri Forestale

PORTOGRUARO

Ai Vigili del Fuoco
Alla Protezione Civile
Alla Croce Rossa Italiana

PORTOGRUARO

All'ASCOM Servizi s.r.l. Confcommercio
Alla Confartigianato Veneto Orientale
Alla Confederazione Naz. dell'Artigianato
Alla Confesercenti
Agli Organi di Stampa

LORO SEDE

Al Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
All'Area Tecnica-Servizio Ambiente
Ai Servizi Sociali

SEDE

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DENGUE DA IMPORTAZIONE IN CITTADINO RESIDENTE NELL'AMBITO COMUNALE.

Si invia, per conoscenza e norma, copia dell'ordinanza n. 112 di data odierna, relativa all'oggetto.
Distinti saluti.



Servizio Atti ed Affari Istituzionali
Marson Alexis



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**112
29/07/2026**

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DENGUE DA IMPORTAZIONE IN CITTADINO RESIDENTE NELL'AMBITO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'Azienda ULSS n. 4, con nota del 29.07.2026 prot. n. 31510 trasmessa a mezzo pec, ha segnalato al Sindaco del Comune di Portogruaro, il manifestarsi di un caso di Dengue di importazione, trasmessa dalla zanzara tigre (*aedes albopictus*), in un cittadino residente nel Comune di Portogruaro;

VISTE le indicazioni impartite nelle "Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto - anno 2026" che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si è manifestato il caso di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (*Aedes albopictus*)

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda ULSS 4 relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'Azienda ULSS 4, comprende la zona meglio indicata nello stralcio di stradario qui allegato che costituisce parte integrante dell'Ordinanza;

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.13 (recante le "Attribuzioni dei comuni") e l'art.32 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria"), comma 3;

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" recepito dalla Regione Veneto con DGR 18 febbraio 2020, n.207;

VISTA la DGR n. 273 recante “Linee di indirizzo per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2026”;

VISTI il “*Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori - anno 2026*” dell’Azienda ULSS n. 4;

VISTI l’art. 50, comma 5 e l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell’Azienda ULSS 4 e comunque seguendo le “Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza”:

□ di permettere e agevolare l’accesso degli operatori della ditta Triveneta Cooperativa sociale Vigonza (PD) (incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti nell’area indicata in allegato:

- Giovedì 30.07.2026: disinfestazione antilarvale porta a porta e pubblica via, a partire dalle ore 08:30.
- Giovedì 30.07.2026: disinfestazione antilarvale su fossati, ove presenti nell’area, a partire dalle ore 08:00.
- Giovedì 30.07.2026 – Venerdì 31.07.2026 - Sabato 01.08.2026: disinfestazione adulticida nella fascia oraria 03:00-06:00 (oppure fino al termine dei lavori in caso di impedimenti a livello operativo).

I succitati interventi programmati potranno subire variazioni o rinvii in funzione delle condizioni meteorologiche.

□ di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;

□ di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:

1. evitare l’abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
2. evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell’acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d’acqua a seguito pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svolgimento settimanale sul terreno, evitando l’immissione dell’acqua nei tombini;
3. tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell’erba onde impedire l’annidamento di adulti di zanzara;
4. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden, ecc.;
5. svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

AVVERTE

- ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge. 7 agosto 1990 n.241, che contro il presente provvedimento

definitivo è ammesso il ricorso straordinario davanti al Presidente del Consiglio di Stato da presentarsi entro il termine di 120 giorni ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale davanti al TAR Veneto da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza dell'ordinanza;

- che, ai sensi dell'art. 7 bis, co. 1 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", l'ottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali;

- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Portogruaro contattando i seguenti numeri:

- Centralino Unico del Comune di Portogruaro: 0421277211
- Polizia Locale Portogruaro: 0421270549

RACCOMANDA

l'adozione delle seguenti precauzioni:

a) prima del trattamento adalticida:

- raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

b) durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adalticida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Az. ULSS:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio di aria;

- tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);

c) dopo il trattamento adalticida:

- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

- che all'esecuzione; al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro organo di Polizia presente ed operante nel territorio;

- che la presente Ordinanza sia notificata ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza:

- Al Comando Polizia Locale di Portogruaro;

- A tutti gli organi di Polizia presenti ed operanti sul territorio;

- che la presente Ordinanza sia trasmessa per conoscenza a:

- Azienda ULSS n. 4- Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

Il SINDACO

TOFFOLO LUIGI / Namirial S.p.A./02046570426

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

